

PRESIDENTE. Il ministro fa istanza perchè venga dichiarato d'urgenza e posto all'ordine del giorno di sabato.

CRISPI. E gli uffizi!

PRESIDENTE. Prego dunque gli uffizi di occuparsene, perchè, per quanto è possibile, possa la discussione essere in pronto per sabato.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Elezione di un vice-presidente.
- 2° Seguito della discussione intorno al progetto di legge concernente la tassa di registro.
- 3° Discussione del progetto di legge relativo alla tassa di bollo.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Comunicazione del ministro per l'istruzione pubblica della nomina ad impiego di tre deputati. — Congedi. — Omaggi. — Lettura di un disegno di legge del deputato Scocchera per affrancamento di enfiteusi nelle Puglie. — Relazione sul disegno di legge per modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario in Sicilia. — Richiamo del deputato Ricciardi, e risposta del presidente del Consiglio. — Elezione del deputato Minghetti a vice presidente della Camera. — Seguito della discussione del disegno di legge per la tassa di registro — Il relatore Tonello riferisce sul paragrafo dell'articolo 18, rinviato alla Commissione — Emendamento del deputato De Luca. — Presentazione di due disegni di legge del ministro per la guerra, per convalidazione di decreti per ammissione d'ingegneri nelle armi d'artiglieria e del genio, e per spese di fabbricati militari. — Ripresa della discussione — L'emendamento del deputato De Luca, appoggiato dal deputato Castellano, ed oppugnato dai deputati Castelli Luigi, Tonello, relatore, e dal regio commissario, è in parte rigettato, in parte rinviato — Emendamento del deputato Castelli Luigi, rigettato — Si approva quello della Commissione — Emendamento del deputato Minervini, oppugnato dal deputato Sanguinetti e dal regio commissario, e rigettato — Emendamenti dei deputati Piroli e Mosca — Si approva il paragrafo 10 emendato — Emendamento del deputato Mazza al paragrafo 11, combattuto dal regio commissario, e rigettato — Il paragrafo è approvato. — Incidente sulla convocazione degli uffizi per l'esame del disegno di legge in cui si concede l'esercizio provvisorio dei bilanci. — La Camera non è in numero, e si procede all'appello nominale.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

TENCA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7698. Le religiose professe dell'istituto del SS. Redentore, in Ascoli di Capitanata, domandano di essere escluse dal decreto di soppressione delle corporazioni religiose.

7699. Molti cittadini negozianti e proprietari fanno istanza perchè venga abbreviato il termine dell'abolizione del dazio di spedizione sugli olii delle provincie napoletane.

7700. I consiglieri e capi-lista elettorali, a nome delle popolazioni marchigiane, rette tuttora dalla legge municipale delle apodiazioni, domandano di essere reintegrati nel libero esercizio di tutti i diritti comunali a cominciare dal nuovo anno, e di poter scegliere quell'associazione che loro meglio convenga.

7701. Tre impiegati addetti al personale telegrafico ottico-aereo nelle provincie napoletane, stati posti in disponibilità, chiedono l'intero stipendio finchè vengano provvisti di altro impiego.

7702. Benassi Giovanni, di Montignoso, circondario di

Massa-Carrara, domanda che suo figlio Marco sia dichiarato esente dalla leva militare, poichè il suo primogenito Vincenzo trovasi tuttora al servizio dell'ex-duca di Modena.

7703. Olivieri Gaetano, di Massa-Carrara, fa istanza perchè l'unico figlio che gli rimane, studente di scultura, venga dichiarato esente dalla leva militare.

7704. Gli esercenti caffè, osterie, alberghi, e altri simili stabilimenti della città di Lerici, provincia di Genova, invitano il potere legislativo a modificare il disposto dall'articolo 17 della legge di sicurezza pubblica relativamente ai permessi d'esercizio.

ATTI DIVERSI.

BALDACCHINI. Chiedo che sia dichiarata d'urgenza la petizione 7699, colla quale molti cittadini negozianti e proprietari fanno istanza perchè venga abbreviato il termine dell'abolizione del dazio di spedizione sugli olii delle provincie napoletane.

(È dichiarata d'urgenza.)

FRISCIA. Io prego la Camera di voler dichiarare d'ur-

genza la petizione 7642, colla quale il cavaliere Vittorio Di Caravana ricorre di nuovo a questa Camera, a cui ebbe ricorso altre volte, onde essere richiamato in attività al servizio militare e ripristinato nel suo grado, ed in ogni caso perchè gli sia concesso l'uso della militare assisa e la collocazione in riposo colla pensione che gli compete.

Il signor Caravana, a cui riguardo questa Camera ebbe già nella sua seduta del 3 maggio 1858 a votare un ordine del giorno, dopo aver per bocca del relatore della Commissione di petizioni costatato che « doveva dichiararsi come pienamente reintegrato dalla doppia dichiarazione dei tribunali, dalla quale venne esclusa la fattagli imputazione, » trovasi di nuovo sotto il peso di una misura di rigore; avendo egli reso nuovi servizi alla causa nazionale, chiede alla Camera che voglia esaminare la sua petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

SOLDINI. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 7700, colla quale i consiglieri e capi-lista elettorali, a nome delle popolazioni marchigiane rette tuttora dalla legge municipale delle appodiazioni, domandano di essere reintegrati nel libero esercizio di tutti i diritti comunali a cominciare dal nuovo anno, e di poter scegliere quell'associazione che loro meglio convenga.

(È dichiarata d'urgenza.)

RICCIARDI. Chiedo che sia decretata d'urgenza la petizione 7701, colla quale tre impiegati addetti al personale telegrafico-ottico-aereo nelle provincie papolitane, stati posti in disponibilità, chiedono l'intero stipendio finchè vengano provvisti di altro impiego. Il loro stipendio presente è di soli ducati sei al mese. Essi assolutamente non hanno di che campare la vita.

(È dichiarata d'urgenza.)

MINERVINI. Chiedo che sia dichiarata d'urgenza la petizione 7698, presentata dalle religiose professe dell'istituto del Redentore in Ascoli di Capitanata, colla quale domandano di essere escluse dal decreto di soppressione delle corporazioni religiose.

(È ammessa l'urgenza.)

PRESIDENTE. Sono stati presentati alla Camera i seguenti omaggi:

Dal signor Falconi Marino 150 copie di una sua lettera sulle imposte, diretta all'avvocato Giuseppe Carnazza Puglisi, professore di diritto commerciale all'Università di Catania.

Dal cavaliere Giovanni Battista Borelli due esemplari dei suoi *Cenni necro-biologici del commendatore Riberi, senatore del regno.*

Dal cavaliere Federico Schiavoni, ingegnere, professore di geodesia, un esemplare di un suo scritto: *Sulla misura di una base geodetica eseguita in Puglia.*

Il ministro dell'istruzione pubblica scrive:

« Il ministro sottoscritto si fa un dovere di partecipare alla Presidenza della Camera dei deputati, per opportuna sua norma, essere stati nominati:

« L'onorevole deputato marchese Niccolò Antinori, a segretario dell'accademia di belle arti in Firenze.

« L'onorevole deputato signor Antonio Tari, a professore nella regia Università di Napoli.

« L'onorevole deputato conte Cesare Albicini, a professore nella regia Università di Bologna.

« Ai suddetti signori è corrisposto l'emolumento annesso all'ufficio cui sono rispettivamente chiamati. »

Verranno fatti gli opportuni uffici presso il Ministero dell'Interno, affinchè siano convocati i tre colleghi cui appartenevano i predetti signori deputati.

Il deputato Maccabruni scrive che per alcuni indeclinabili impegni gli occorre un congedo di tre settimane.

(È accordato.)

Il deputato Rasponi chiede parimente per circostanze domestiche un congedo di giorni dieci.

(È accordato.)

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE PER AFFRANCAMENTO DI ENFITEUSI NELLE PUGLIE.

PRESIDENTE. Gli uffizi hanno autorizzato la lettura di una proposta di legge presentata dal deputato Savino Scocchera.

Se ne darà lettura.

MASSARI, segretario (Legge). — (V. vol. Documenti)

PRESIDENTE. Il deputato Scocchera è presente?

Faci. No!

PRESIDENTE. Il deputato De Peppo ha la parola.

DE PEPPA. La cedo al deputato Capone.

CAPONE. L'anno scorso il nostro collega De Peppo presentò un simile progetto per l'affrancamento anche del Tavoliere.

La Camera prese in considerazione la sua proposta; fu nominata una Commissione; questa ha nominato il relatore, ed è sul punto di preparare il lavoro da sottomettere alla discussione della Camera.

Ciò posto, io pregherei la Camera di rimandare cotesta proposizione alla stessa Commissione, affinchè essa faccia un lavoro compiuto; altrimenti avremo sullo stesso oggetto due proposte, due relatori, due Commissioni, e così via discorrendo.

PRESIDENTE. Scusi, ma non essendo presente il deputato Scocchera non si può prendere veruna deliberazione, perchè prima di tutto occorre che il proponente svolga il suo progetto per sapere se la Camera lo prende in considerazione. Il deputato Scocchera dichiarerà poi egli se intenda aderire alla proposta del deputato Capone o di svolgere altrimenti il suo disegno di legge.

CAPONE. Io ho voluto dare questa spiegazione alla Presidenza ed alla Camera, affinchè non vi siano due progetti contraddittorii.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO GIUDIZIARIO NELLE PROVINCIE SICILIANE.

PRESIDENTE. Il deputato De Filippo ha facoltà di parlare per presentare una relazione.

DE FILIPPO, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione portante modificazioni all'ordinamento giudiziario nelle provincie siciliane.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

AVVERTENZA DEL DEPUTATO RICCIARDI SOPRA UN BANDO DEL PREFETTO DI CAPITANATA.

RICCIARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

RICCIARDI. Debbo richiamare l'attenzione dell'onore-

vole ministro dell'interno sopra uno stranissimo bando pubblicato in Foggia dal prefetto di Capitanata.

Quel signor prefetto minaccia gravi pene a coloro fra i proprietari, i quali avranno ceduto alle minacce dei briganti, ai così detti ricatti.

Pochi giorni dopo questa strana pubblicazione, molti proprietari si presentarono al signor prefetto per domandare mano forte contro i briganti, dicendo: se voi non volete che cediamo alle minacce dei briganti, dovete proteggerci contro di essi. Il signor prefetto rispose non avere forza disponibile a ciò. Dimodochè questi poveri proprietari si trovano in una stranissima situazione: da una parte son minacciati dai briganti, i quali, se non ricevono i danari da essi richiesti. . . . (Conversazioni)

Mi pare che l'argomento sia abbastanza grave da meritare un po' d'attenzione dalla Camera.

Io diceva dunque che, se i proprietari non cedono alle minacce dei briganti, veggono ucciso il loro bestiame, arsi i loro magazzini; se poi cedono alle dette minacce, incorrono nelle pene comminate dal signor prefetto.

Io credo che basterà aver segnalato questo strano procedere del signor prefetto di Capitanata all'onorevole presidente del Consiglio, affinchè egli prenda qualche risoluzione in proposito.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha la parola.

RICASOLI B., presidente del Consiglio. Io verificherò il fatto, com'è giusto; ma frattanto sono lieto di annunziare alla Camera che tutti i giorni ricevo rapporti i più favorevoli rispetto ai buoni effetti che le truppe unite alle guardie nazionali raccolgono contro i briganti. Oggi stesso appunto abbiamo la notizia di nuove sconfitte toccate dai briganti; di modo che ormai può dirsi vinto e disfatto il brigantaggio. Parlo del grosso brigantaggio, perchè, quanto agli assassini e masnadieri, disgraziatamente sono esistiti per molti anni nel passato, ed esisteranno, pur troppo, per molti anni ancora.

ELEZIONE DI UN VICE-PRESIDENTE.

PRESIDENTE. Secondo porta l'ordine del giorno, si procede all'elezione di un vice-presidente.

Prego i signori deputati di rispondere ciascuno all'appello, altrimenti sarebbe impossibile regolare la votazione.

(Segue l'appello nominale.)

La votazione è chiusa.

I votanti sono 245. La maggioranza deve essere di 122.

MICHELINI. Domando che sia trasmesso ad una Commissione lo spoglio della votazione e che intanto si proceda innanzi.

PRESIDENTE. È stato sempre fatto lo spoglio della votazione per la nomina del presidente, vice-presidenti e dei componenti l'ufficio della Presidenza nel modo col quale vi si procede ora.

(Si procede allo spoglio.)

Risultato della votazione:

Il deputato Minghetti ottenne voti 154

Depretis 73

La Farina 4 — Oudinot 5 — Chiaves 1 — D'Ondes-Reggio 1 — Lanza Giovanni 1 — Ricciardi 1 — Pepoli Gioachino 1 — Saffi Aurelio 1 — Pisanelli 1 — Lovito 1 — scheda bianca 1.

Avendo il commendatore Marco Minghetti ottenuto la maggioranza assoluta, lo proclamo vice-presidente della Camera.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA TASSA DI REGISTRO.

PRESIDENTE. Continua all'ordine del giorno la discussione intorno al progetto di legge concernente la tassa di registro.

Prego la Commissione di riferire quali siano stati i risultamenti della sua conferenza coll'onorevole De Luca ed altri deputati circa gli emendamenti.

TONELLO, relatore. La Commissione si è riunita e prese ad esame le istanze che erano fatte dall'onorevole De Luca. Essa si sarebbe persuasa che costringere sempre l'erede a presentare i titoli dei debiti ereditari sarebbe stata cosa veramente eccessiva, quindi proporrebbe il seguente emendamento:

« Perchè abbia luogo la deduzione è necessario che l'erede produca i titoli dei debiti in originale o in copia autenticata da un pubblico funzionario, e presenti contemporaneamente una dichiarazione firmata da lui, o dai creditori e loro aventi causa e vista per legalizzazione delle firme da un notaio o dal giudice o sindaco locale, colla quale dichiarazione si attesti che il debito sussisteva ancora tutto od in parte al tempo dell'apertura della successione.

« Il creditore, o i suoi aventi causa, non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese ne sia fatta copia autentica ad emettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che deve essere dedotto dall'asse ereditario sotto pena dei danni. »

Con ciò pare che sia abbastanza provvisto anche per l'interesse dell'erede che sarebbe obbligato alla presentazione di questi titoli.

PRESIDENTE. Il commissario del Re accetta quest'emendamento?

DUCHOUÉ, commissario regio. Accetto.

PRESIDENTE. Il deputato De Luca è d'accordo?

DE LUCA. No.

PRESIDENTE. Allora ha la parola per sviluppare i motivi della sua opposizione.

DE LUCA. Io aveva proposto alla Commissione una riforma dell'articolo in questi termini:

« Perchè abbia luogo la deduzione è necessario che l'erede produca una dichiarazione munita di sua firma, e questa legalizzata dal sindaco locale, o redatta in presenza del sindaco che ne contesti il tenore, e nella quale dichiarazione è necessario che siano indicati i debiti e pesi ereditari dei quali si chiede la deduzione, l'origine, il titolo, il valore, la persistenza di essi, nonché il nome ed il domicilio dei creditori.

« Verificandosi dopo la dichiarazione l'esistenza di altri debiti e pesi a carico dell'eredità del defunto, l'erede potrà ottenere la rispettiva maggior deduzione di tassa, dietro l'esibizione degli atti legali, d'onde risulti l'esistenza dei debiti e dei pesi che all'epoca della prima dichiarazione erano ignorati.

« Nel caso di concerto fraudolento tra l'erede ed i sopravvissuti creditori, l'uno e gli altri saranno tenuti nel solido per il pagamento del triplo della tassa che avrebbersi voluta dedotta o rimborsata. »

Pretende la Commissione ritenere che l'erede debba necessariamente esibire i titoli originali o le copie autentiche. Pretende inoltre che i creditori debbano prestarsi a dare ai debitori i titoli originali, ovvero permettere loro di farsene copia autentica.

Portando questa quistione sul terreno pratico, è necessario di far osservare che il debitore non può esibire i titoli originali, perchè certamente non sono presso di lui; può esibire la copia dei titoli, quando questi titoli di credito siano autentici. Per esibire la copia dei titoli che non sono autentici deve l'erede invocare la volontà del creditore. Quindi la conseguenza che il creditore debbe o dare il titolo originale all'erede, ovvero permettergli che se ne faccia copia.

Or bene, vediamo se questa redazione dell'articolo possa soddisfare alle esigenze dell'interesse delle finanze e, nel tempo stesso, non violi i diritti positivi che le leggi vigenti sanciscono.

In primo luogo i crediti che possono esservi contro l'erede possono risultare o da titolo autentico, o da titoli privati, od anche da contratti verbali.

Ora, se l'erede chiede questi titoli, il creditore può essere egli astretto a darli? Sino a che non vi ha una legge positiva che accordi ai debitori facoltà di poter costringere i rispettivi creditori ad esibire i titoli di credito, pria del pagamento, pria forse della scadenza, ed esigere da loro una dichiarazione, non può consentirsi il progetto della Commissione.

Ora, leggi positive non vi sono che costringano il creditore a mettersi nella necessità o di dare i titoli, o di permettere che se ne prenda copia; dunque è chiaro che la Commissione non ben si appone nel sostenere il suo assunto; che, se il credito nasce da una scrittura privata, il creditore non può darla, perchè si priverebbe egli stesso del titolo, e non può nemmeno permettere che se ne prenda copia, perchè, per essere autentica la copia, dovrebbe questa scrittura privata essere depositata presso un notaio.

Chè, se il credito nasce da obbligazione verbale, non vi è scrittura ad esibire.

Chè, se vi è credito per atto autentico, potrà aver la copia l'erede, ma con suo grave dispendio.

Per giudicare della convenienza o sconvenienza della disposizione, dee sempre riferirsi all'organamento giudiziario, alla struttura delle leggi di procedura, in somma al Codice. E quando vorrassi altrimenti procedere si cadrà in errore.

Quindi, ammettendosi l'avviso della Commissione, ne verrebbe che il creditore dovrebbe privare sè stesso del titolo privato, sia nel caso di darlo all'erede per effettuarne l'esibizione, sia nell'altro caso di depositarlo per potersene estrarre copia; e dovrebbe inoltre rilasciare dichiarazione, che forse un giorno potrebbe contro di sè stesso essere invocata, o in ordine alla quantità o condizione del debitore. La qual cosa non è meramente giusta.

Ora, ricorrendo a' principii, conviene non obbliare che una legge di tassa, una legge finanziaria non distrugge, non annulla, non modifica le disposizioni della legge positiva, della legge generale. Quindi, ove si voglia modificare una disposizione di legge generale, di legge positiva, per favorire una legge di tassa, ch'è nella categoria delle leggi d'interesse particolare, è necessario innovare la legge generale, è necessario modificare le leggi positive sulla materia. Per voler quindi obbligare il creditore, il possessore de' titoli creditorii a dare questi titoli all'erede suo debitore, o a depositarli presso pubblico ufficio, a concorrere in una dichiarazione, ad assumere una responsabilità, e tutto ciò sotto pena de' danni ed interessi in favore dello stesso suo debitore, è bisogno che nel Codice civile si sanzoni a carico de' creditori questi obblighi, onde oggi vorrebbe gravarli la tassa sul registro. Ma queste disposizioni tuttora mancando, è chiaro che i minacciati danni-interessi costituiscono una paura in sogno.

Ma oltre queste considerazioni, che sono considerazioni legali, ve ne sono altre di convenienza.

Il creditore il quale ha dei diritti può essere presente e può essere assente. Supponete un creditore che è assente per lungo tempo dal suo paese, e durante l'assenza si apre la successione; supponete che egli abbia seco i titoli di credito, egli non potrà fare la dichiarazione; e questo può avvenire tanto per l'assenza, come per molte altre cagioni.

In questi casi l'erede non può attuare la sua dimanda di deduzione, perchè manca dei documenti richiesti all'oggetto; ed il creditore non può, ancorchè il volesse, concorrere nel desiderio dell'erede per rendergli servizio. E quindi il beneficio rimarrà nel nulla.

Mi si dice che una simile disposizione ha vigore in Lombardia da dieci anni, e mi si assicura che i creditori, dovendo rilasciare delle dichiarazioni, sono nella massima perplessità, e sempre nel timore di pregiudicarsi.

Talvolta il credito risulta da successione, e quindi il creditore, attuale possessore del titolo, per sapere se trovisi estinto in tutto o in parte, è obbligato a riscontrare i registri del defunto, i registri dell'eredità, e ciò sempre che il possa fare agevolmente.

Teme quindi a rilasciare una dichiarazione, per non incontrare una delle penalità fulminate; e però, fra l'incertezza e la difficoltà di verificare il vero stato delle cose, preferisce di astenersi dal dichiarare. Che verrà da ciò? Che l'erede non ottiene la deduzione; ma non si è dato caso che alcun creditore sia stato obbligato a dichiarare, o che sia stato condannato a danni-interessi per non aver dichiarato.

Per conseguenza, se si considera sotto l'aspetto legale, il creditore non può essere astretto alle esigenze dell'erede, e molto meno alle esigenze dell'amministrazione del registro; se si considera il caso speciale, in cui questo creditore può trovarsi assente o altrimenti impossibilitato, la disposizione rimane ineseguita.

Quindi è che quest'articolo, come lo vuole la Commissione, è un articolo che viola la legge positiva, e che menoma i diritti de' cittadini, dalla stessa legge positiva guarentiti.

PRESIDENTE. Prego il deputato De Luca di inviare al banco della Presidenza il suo emendamento.

DE LUCA. Come conseguenza di quello che ho esposto, veniva il capo secondo sul caso di infedeltà: e questo deve essere ritenuto nel solo interesse dell'erede.

Viene poi il paragrafo ultimo, in cui si parla dei debiti che vengono scoperti dopo la dichiarazione. Ma anche qui la Commissione vorrebbe rimandare la questione all'articolo 82. Se si vuole discuterla adesso, io sono pronto; se si vuole rimandarla a quell'articolo, io non ho nessuna difficoltà di adire.

PRESENTAZIONE DI DUE SCHEMI DI LEGGE: 1° PER AMMISSIONE NEI CORPI DELL'ARTIGLIERIA E DEL GENIO DI INGEGNERI; 2° PER COSTRUZIONE DI FABBRICATI PER SERVIZIO MILITARE.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha facoltà di parlare per presentare due progetti di legge.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge: uno è per convertire in legge due decreti reali che emanarono nella scorsa estate colla data 28 luglio e 18 agosto, per ammettere nell'artiglieria e nel genio alcuni ingegneri; argomento che

fu trattato in questi passati giorni nella Camera. Questo progetto fu già approvato dal Senato.

L'altro è per convertire in legge quattro decreti che furono emanati del pari nell'estate scorsa, mentre il Parlamento era prorogato.

Con questi quattro decreti venne autorizzata la fabbricazione dei magazzini a polvere in Alessandria, dei magazzini a polvere in Casale, la riparazione di una caserma in Casale, e la costruzione di una nuova caserma in Nuoro.

Erano portati nel bilancio del 1861 i capitoli relativi a queste spese, ma il bilancio non essendosi potuto discutere a tempo, e premendo che si attivassero i lavori, il Ministero credette di sottoporre al Re la sanzione dei quattro decreti reali.

Ora è necessario che siano presentati questi decreti alla Camera perchè siano convertiti in legge.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della guerra della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SULLA TASSA DI REGISTRO.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del deputato De Luca, e chiedo se sia appoggiato:

«Perchè abbia luogo la deduzione, è necessario che l'erede produca una dichiarazione munita di sua firma, e questa legalizzata dal sindaco locale, o redatta in presenza del sindaco che ne contesti il tenore, e nella quale dichiarazione è necessario che siano indicati i debiti ed i pesi ereditari dei quali si chiede la deduzione, l'origine, il titolo, il valore, la persistenza di essi, non che il domicilio dei creditori.

«Verificandosi dopo la dichiarazione,» ecc. Questo riguarda l'altro alinea.

Il deputato Catucci ha la parola.

CATUCCI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento è appoggiato.

TORRIGIANI. Ho sentito che si dice in quest'emendamento: *o redatti in presenza del sindaco che ne contesti*; credo che ha voluto dire *constati*.

PRESIDENTE. L'ho letto come sta scritto; del resto, interrogo il signor De Luca se ha inteso dire: *constati* o *contesti*.

DE LUCA. È *constati*.

CASTELLANO. Mi permetto di aggiungere brevi parole alle riflessioni svolte dall'onorevole De Luca.

In molti casi si potrebbe verificare l'impossibilità di dichiarare i crediti e di produrre i titoli, nonchè di ottenere la firma dei creditori. A prescindere dai casi, in cui i crediti non risultassero da titoli scritti (e ve ne sono molti di questi, fra i quali tutti quelli, in cui si tratti di crediti privilegiati, come di spese giudiziarie, di ultima infermità, ed altre consimili che affliggono l'eredità), può avvenire che i crediti dipendano da titoli all'ordine, commerciabili per via di semplice girata. Cosiffatti titoli potrebbero trovarsi in circolazione, ed allora dall'erede s'ignorerebbe perfino il nome del creditore. In tali circostanze come potrebbe quegli fare una dichiarazione, come ottenere la firma del creditore che ignora, come dar copia dei titoli? Credo quindi che la legge dovrebbe farsi carico di queste possibili eventualità, e che dovrebbe anche tener conto della buona fede dell'erede, il quale in nessuna maniera avrebbe potuto conoscere i crediti. Sicchè, ad

ogni modo, quando venisse a scoprirli più tardi, gli si dovrebbe restituire il di più della tassa da lui indebitamente pagata.

CASTELLI LUIGI. Mi pare che l'emendamento proposto dall'onorevole De Luca, e appoggiato dall'onorevole Castellano, sia già pregiudicato e quasi totalmente tagliato fuori dalla votazione già avvenuta sull'alinea che precede, poichè non avrebbe ora più che un interesse meramente transitorio. Bisogna avvertire che, affinchè i debiti possano essere dedotti, è necessario, giusta le parole dell'alinea precedente, che i documenti sieno stati stipulati; se furono stipulati dopo la pubblicazione della presente legge, debbono essere registrati.

Si muove difficoltà riguardo alla produzione dei titoli; ma questa difficoltà non sussiste, dappoichè già vi si provvede colla disposizione, per la quale i titoli debbono essere registrati.

Ora, a tenore dell'articolo 37, delle scritture private da registrarsi in originale, a norma dell'articolo 34, dovrà presentarsi copia da rimanere presso l'ufficio del registro, coll'obbligo al ricevitore di autenticarla gratuitamente.

Ecco così tolta di mezzo la difficoltà di presentare i titoli, perchè la legge non prescrive che questi titoli debbano essere prodotti in originale. Dal momento che non si possono dedurre se non i debiti risultanti da titoli notificati, e che di questi titoli notificati, sebbene consistano in iscrizioni private, debbe rimanere copia presso l'insinuatore, l'erede potrà farsi rilasciare dall'insinuatore una copia della copia esistente presso di lui, senza che egli sia obbligato di dipendere dal suo creditore.

O adunque furono notificati questi titoli, ed in tal caso non ci è la difficoltà di produrli, o non furono notificati, e non possono essere dedotti, perchè manca la condizione prescritta dall'alinea precedente già votata, cioè che debbano essere notificati, che debbano essere registrati; altrimenti non vengono in deduzione.

L'emendamento adunque avrebbe un'importanza, come diceva, solamente transitoria, cioè per quegli atti che fossero fatti anteriormente alla presente legge. Sarebbe forse il caso di provvedere a questi pochi documenti; ma per un interesse puramente transitorio non veggo che si debba alterare il sistema generale della legge.

Quindi crederei che si debba lasciare la legge qual è, quanto all'obbligo di produrre i titoli, e piuttosto si potrebbe facilitare in quanto all'obbligo di esigere il concorso dei creditori, per attestare che il credito, la cui sussistenza risulta già dall'insinuazione, è vivo tuttora, perchè in tal caso molte volte l'erede può trovare difficoltà ad avere il concorso dei creditori per fare questa dichiarazione.

Si potrebbe stabilire che per questa dichiarazione debba bastare la sua attestazione, la sua asseverazione che il debito sussiste ancora; la sincerità della quale attestazione è poi garantita dalla legge penale; perchè, in caso di falsa asserzione, egli incorrerebbe nelle pene comminate dalla legge in caso d'infedeltà, alla quale è relativa la legge.

Io dunque propongo che per questi riflessi venga respinto l'articolo proposto dal deputato De Luca.

PRESIDENTE. Il deputato Tonello ha facoltà di parlare.

TONELLO, relatore. La Commissione non può ammettere l'emendamento quale venne proposto dall'onorevole De Luca, inquantochè si farebbe dipendere la sussistenza dei debiti, della cui deduzione si tratta, quando si vuol pagare la tassa ereditaria, si farebbe, dico, dipendere totalmente dalla dichiarazione del debitore stesso, del contribuente.

Ognuno vede quanto ciò sarebbe pericoloso, a quante frodi potrebbe facilmente aprire l'adito.

Opponeva il signor De Luca, alla proposta che venne fatta dalla Commissione, la difficoltà in cui si deve trovare l'erede a produrre o i titoli originari, oppure copia dei titoli dei debiti di cui si tratta; opponeva, in secondo luogo, la mancanza di obbligazione per parte dei creditori di aderire alle istanze che farà l'erede al creditore per aver copia dei titoli che si trovino presso di questo; quindi conchiudeva che la proposta fatta dalla Commissione non poteva avere un buon esito.

Io osserverò, in primo luogo, che molti titoli si trovano anche presso il debitore, presso l'erede stesso; quando si tratta di titoli pubblici, generalmente si hanno tanto dal debitore, quanto dal creditore; anche quando si tratti di titoli per iscrizione privata, molte volte si fanno per doppio originale, od almeno per tanti originali quante sono le parti che concorrono nella convenzione; quindi molte volte il debitore trova già presso di lui i titoli di cui deve far uso; altre volte poi, come prevede la proposta fatta dalla Commissione, questi titoli sono presso il creditore; ma allora, secondo quanto si propone dalla Commissione stessa, l'erede è in diritto di chiedere al creditore che lasci prendere copia dei titoli di cui si tratta.

Ma, diceva l'onorevole De Luca, il creditore non è obbligato a dar copia di tali titoli. Io gli rispondo che questa legge impone tale obbligazione, e la impone nell'interesse dell'erario, quindi non potrà assolutamente opporsi il creditore a lasciare che si prenda copia di questi documenti, tanto più che ciò sarà fatto senza il menomo scapito del creditore, perchè basterà lasciargli ad un pubblico notaio o ad altro pubblico ufficiale che ne prenda copia, l'autentichi, affinché l'erede possa farne uso.

Parmi in conseguenza che gli inconvenienti opposti dall'onorevole De Luca alla proposta della Commissione non abbiano un serio fondamento.

Qualora i creditori si recusino a lasciar prendere copia dei titoli, allora ne verrà la conseguenza che chi non ottempera alla legge è tenuto ai danni. E questo è molto naturale.

Quando la legge impone un'obbligazione, lo dica o no, chi non vi ottempera è tenuto ai danni.

Si diceva poi che può succedere in alcuni casi che il creditore non si presenti, e si domandava: come farà il debitore ad aver copia dei documenti di cui si tratta? Rispondo che questo sarà un caso raro, perchè la legge accorda quattro mesi per la denuncia nel termine di diritto; ma si possono facilmente ottenere questi documenti. Ma, qualora avvenisse il caso rarissimo in cui il creditore fosse in lontano paese, e il debitore non potesse aver copia del documento, allora sarà il caso, previsto da altri articoli che in seguito esamineremo, nel quale potrà farsi luogo a restituzione o supplemento, perchè mancavano i documenti al tempo della denuncia.

Non trovo adunque che obiezioni gravi si sieno fatte; quindi la Commissione persiste nella sua proposta.

PRESIDENTE. La parola è al signor De Luca.

DE LUCA. Rispondendo in primo luogo alle cose dette dall'oratore precedente, dirò di non poter accogliere le sue osservazioni, perchè nell'articolo 54 si parla della necessità di registrare gli atti privati; quindi questo principio per ora non poteva essere invocato, poichè relativo ad un articolo non ancora discusso; anzi, quando si verrà a questa discussione, pregherò la Camera a respingere il suddetto articolo, perchè la registrazione degli atti privati deve essere lasciata

intieramente all'interesse delle parti senza obbligo coattivo. Dunque da un principio che non è ancora ammesso non possono dedursi le conseguenze che qui si vorrebbero, perchè senza causa non vi è effetto, ed il sillogismo pecca nella maggiore.

In secondo luogo diceva che queste sono disposizioni transitorie.

Non risponderò a questa seconda parte perchè la mia prima risposta è sufficiente a rifiutare la preaccennata seconda osservazione.

Quanto alla risposta del signor relatore della Commissione devo anche portare qualche schiarimento per dimostrare che tutti i dubbi sollevati contro il mio emendamento non reggono punto.

La differenza nasce da che noi non c'intendiamo sopra le diverse scritture dei nostri procedimenti giudiziari. Noi abbiamo de' Codici per le leggi civili, per le leggi di procedura civile, per gli affari di commercio ben diversi da quelli che imperano qui, e non potendo noi dunque giudicare con le stesse vedute, quando che le cagioni sono diverse, ne deriva che noi ci troviamo discordi nelle conseguenze.

Il relatore della Commissione diceva che presso il debitore può trovarsi qualche volta il titolo dell'obbligazione. Siccome nel caso presente si tratta di crediti e di debiti, così dovrebbe trovarsi nelle mani dell'erede il titolo creditorio. E quindi, in ordine a' titoli autentici, se si trovasse nelle mani del debitore la copia esecutiva del titolo, si troverebbe il debito rimesso, e quindi non vi sarebbe più debito; e conseguentemente, se il debito esistesse tuttora, non potrebbe trovarsi la copia esecutiva del titolo creditorio, e perciò la supposizione del relatore non può sussistere per l'enunciato caso.

Se invece della copia esecutiva vorrassi la copia conforme, questa si potrà avere sempre dal notaio che l'aveva stipulata, ed in questo caso l'erede dovrebbe gravarsi di altre spese per poter ottenere una deduzione di tassa che talvolta riuscirebbe più tenue delle spese occorrenti.

Qualche volta nelle scritture private può esistere l'originale presso le due parti. Ma questo sarebbe il caso di contratti sinallagmatici; ma quando vi ha un creditore ed un debitore, e per conseguenza vi ha contratto unilaterale, il titolo sta presso il creditore e non presso il debitore.

Si dice: qual male che si obblighino i creditori a rilasciare una dichiarazione?

Io ne ho spiegata poco fa la ragione morale, perchè i creditori spessamente non si prestano a questa richiesta, ed è precisamente per non rilasciare una dichiarazione che un giorno o l'altro può venire contro sè stessi; poichè, ripeto, i creditori, come i debitori e tutti coloro che contraggono, non hanno altro motore che l'interesse.

Il creditore potrà vedere prodotta la sua dichiarazione contro sè stesso o per gli interessi o pel capitale o per le scadenze od anche per qualunque specie di dubbio che possa esistere.

Ma si dice: quando la legge comanda, bisogna obbedire. Ma in tal caso io ripeto: modificate i Codici, ed allora, creando nuovi rapporti tra creditori e debitori, e creando nuovi procedimenti, fra i quali quelli di prevenzione, otterrete l'effetto de' vostri desiderii.

Ripeto: la legge di tassa non distrugge o modifica le disposizioni di legge generale, anzi in proposito ricordo che la Commissione ha dichiarato la legge di tassa non essere per nulla offendentè o violatrice delle disposizioni delle diverse legislazioni vigenti in Italia.

Dice il relatore che i creditori i quali non si presteranno

a questa richiesta saranno dichiarati renitenti e sottoposti alla pena dei danni. Ma in questo caso bisognerebbe ricorrere a' magistrati e dimostrare il fatto pel quale sarebbero dovuti i danni-interessi. Ora nel caso in esame il fatto risulterebbe dalle disposizioni di questo articolo della legge per non aver voluto i creditori dare i loro titoli ai debitori, o farne loro avere copia, e per non aver voluto concorrere in una obbligazione solidale col loro debitore. Ma, se questo fatto non può costituir colpa, è chiaro non potersi dar luogo a danni-interessi. Nel sillogismo giudiziario mancherebbe nientemeno che la maggiore; qual magistrato potrebbe dedurre la conseguenza che vorrebbe la Commissione?

Veniamo ora al modo di procurarsi la copia.

Si dice: basta presentarsi ad un notaio, porgli dinanzi agli occhi l'atto originale e farne estrarre una copia. Ma, signori, questa è una parte di legislazione antica; le leggi romane permettevano che si presentasse la copia per ottenere la dichiarazione di essere la medesima simile all'originale, e l'originale si restituiva; ma in oggi questo non si può più fare. Il possessore di una scrittura privata, il quale vuol permettere che si prenda copia della medesima, è obbligato a depositarla; quindi la scrittura originale non rimane più presso di lui; queste sono leggi positive.

Come potete dunque pretendere che il creditore, il quale è possessore di una carta privata, abbia a depositarla presso un pubblico funzionario, e spogliarsi di quel titolo che, essendo privato, era nelle sue mani? Questa sarebbe un'ingiustizia permanente.

Ma che mi si risponderà, trattandosi di contratti verbali?

Per i debiti di 50 ducati, che val dire di circa 200 lire, nelle provincie meridionali si ammette la prova orale. Ora, se un erede di piccola sostanza è gravato di 10, di 12, di 15 partite di debiti, ciascuna di meno di 200 lire, voi allora quai titoli vorrete? Che farete allora? Non vi contenterete della sola dichiarazione, perchè temete la frode; e, non potendo fare altrimenti, negherete la deduzione dei pesi; ed eccovi una ingiustizia flagrante. Intanto esso è debitore, e, se non paga, il creditore deduce davanti al tribunale la sua prova testimoniale; quindi ne verrà una sentenza, e colla sentenza l'erede è obbligato a pagare.

E quindi da una parte l'erede sarà compulso a pagare, e dall'altra non potrà fruire il beneficio della deduzione per lo giudicamento delle disposizioni di questa legge di tassa.

In conseguenza, sotto qualsivoglia aspetto si riguardi quest'articolo, o come era concepito dal Ministero, o come lo vuol concepire la Commissione, parmi non possa essere accettato, ed insisto sempre più nel mio emendamento, nella persuasione che, a traverso di tante enormi fiscalità, l'effetto di questa legge sarà pessimo.

CASTELLANO. In seguito delle osservazioni da me presentate, prendo la parola soltanto per leggere alla Camera l'emendamento che proporrei in linea di aggiunta dopo il paragrafo in discussione:

« Quante volte l'erede, dopo pagata la tassa, venisse a conoscere l'esistenza di altri debiti, da lui prima ignorati, o che non poteva giustificare, sarà salvo al medesimo di ripetere la quota corrispondente della tassa pagata, purchè giustifichi così fatti debiti nei modi di sopra stabiliti per tutti gli altri, ed inoltre la conveniente domanda così giustificata non al di là del termine di cinque anni decorrendi dal giorno della seguita registrazione. »

TONELLO, relatore. Quanto alla proposta or fatta dall'onorevole Castellano, domanderei di dire una parola per semplice schiarimento.

Io proporrei al signor Castellano che volesse differire la sua proposta a quando saremo alla discussione dell'articolo 82.

In quest'articolo si dà facoltà di ripetere tasse già pagate, e sarà quivi il caso di vedere. . . .

CASTELLANO. Aderisco, a condizione che la votazione di questo paragrafo non pregiudichi la questione.

PRESIDENTE. Evidentemente non la pregiudica.

DUCHOQUÉ, regio commissario. Domando la parola per rispondere al deputato De Luca.

Brevissime parole farò alla Camera su questo argomento.

La legge fa una concessione quando ammette la deduzione dei debiti. La deduzione non sarebbe di regola. La deduzione si accorda per eccezione. Ora, chi vuol godere del beneficio della eccezione, deve provare di essere nei termini della medesima. Ma, coll'emendamento proposto dall'onorevole De Luca, l'erede asserirebbe, non proverebbe. Domando a quale oggetto nell'emendamento si vuole che l'erede indichi i particolari sull'origine e persistenza dei debiti. All'oggetto io credo che, dietro queste indicazioni, una prova si faccia. Chi dovrebbe fare questa prova? L'amministrazione? Ma no; perchè non è dessa che deve asserire, ma essa deve sopra un asserto provato liquidare la tassa. Ammettiamo un momento, per una ipotesi non concessa, che l'amministrazione dovesse provare, sarebbe essa che andrebbe contro al creditore per sottoporlo a maggiori molestie di quelle che possano al medesimo venire dalle richieste più semplici, quasi direi, più amichevoli del debitore. Nessun creditore, io credo, eccetto per un capriccio appena immaginabile, si ricuserà di consegnare momentaneamente l'originale, o di permettere che sia presa copia dell'originale del suo titolo di credito. Quando mai questo capriccio, questa velleità fosse in un creditore, io credo che meglio è che incontro a lui venga il debitore medesimo che non l'amministrazione, i cui procedimenti sono più lunghi, sono più incomodi che non quelli che vengono da un privato.

Rispetto poi alle difficoltà fatte per la presentazione di una copia, io fo considerare che spesso avviene che i debitori ritengono una copia dei titoli dei debiti che hanno firmati. Aggiungo poi che, quando questo fosse un mezzo per ottenere delle facilità dalla legge fiscale, ciascuno sarà cauto in favore dei suoi successori di ritenerla, e questo non si considererà come un carico nuovo che venga ai contribuenti, ma come un mezzo per ottenere un vantaggio che dà il progetto di legge, e che non poche legislazioni negano affatto al contribuente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato De Luca, così concepito:

« Perchè abbia luogo la deduzione è necessario che l'erede produca una dichiarazione munita di sua firma, e questa legalizzata dal sindaco locale, o redatta in presenza del sindaco che ne constati il tenore, e nella qual dichiarazione è necessario che sieno indicati i debiti e pesi ereditari dei quali si chiede la deduzione, l'origine, il titolo dei valori e la persistenza di essi, non che il nome ed il domicilio del creditore. »

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è rigettato.)

CASTELLI LUIGI. Chiedo di parlare per proporre un altro emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASTELLI LUIGI. Propongo che dopo le parole: « perchè abbia luogo la deduzione è necessario che l'erede produca i titoli dei debiti; » si soggiunga: « in originale o in copia au-

tentica, e, trattandosi di debiti già scaduti al tempo dell'aperta successione, presenti inoltre una dichiarazione firmata da. . . »

Quest'emendamento tende a prevenire due difficoltà: la prima che, prescrivendo la legge che si abbiano a produrre i titoli, quando si trattasse di documenti privati, si potrebbe credere indispensabile la presentazione del documento originale; epperò si soggiunge: *o in copia autentica*, e così la difficoltà è tolta, perchè allora si potrà sempre produrre la copia autentica per la ragione già indicata; vale a dire, che siccome non si possono dedurre se non i debiti risultanti da documenti notificati, e questo è già prescritto non dall'articolo 54 che dobbiamo votare, ma dall'alinea precedente che abbiamo già votato, e sul quale non possiamo più rivenire, così sarà sempre possibile avere dall'insinuatore la copia autentica.

In secondo luogo propongo di aggiungere, come ho detto, che l'obbligo di presentare la dichiarazione dei creditori sia limitato al caso in cui si tratti di debiti i quali non risultassero ancora scaduti al tempo dell'aperta successione. Se risulta dal titolo che il debito non era scaduto, mi pare superfluo il domandarne la prova. Può essere che il debito sia stato pagato in anticipazione, ma non è un caso frequente, anzi è più frequente che si ritardi il pagamento; quindi, in questo caso, l'amministrazione potrebbe credere che il credito sussista ancora, purchè il titolo dimostri che non è ancora scaduto. Soltanto quando si trattasse di crediti i quali, stando al titolo, erano già scaduti all'epoca dell'aperta successione, in questo caso soltanto mi pare ragionevole che l'erede debba dare la prova, mentre militerebbe contro di lui la presunzione risultante dallo stesso tenore del titolo; in questo caso la prova si farà colla dichiarazione dei creditori.

La dichiarazione dei creditori è richiesta anche dalla legge attualmente vigente in Lombardia, ed in pratica non s'incontrano molte difficoltà ad ottenere questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Osservo che, nella prima parte, il suo emendamento è perfettamente identico a quello che venne proposto dalla Commissione.

CASTELLI LUIGI. Mi rincresce di avere trattenuto inutilmente la Camera; io non aveva sentito che la Commissione avesse proposto quest'emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto che dopo le parole: *perchè abbia luogo la deduzione è necessario che l'erede produca i titoli dei debiti in originale*, si aggiunga: « o per copia autenticata da pubblico funzionario. »

Quanto all'altra parte, se ella vuole mandarmela, io domanderò se è appoggiata.

(Il deputato Castelli la scrive e la trasmette al banco della Presidenza.)

Il deputato Castelli propone che, dopo le parole: *o per copia autenticata da pubblico funzionario*, si soggiunga: « trattandosi di debiti già scaduti al tempo dell'aperta successione, presenti inoltre una dichiarazione, » ecc., con quel che segue.

La Commissione accetta?

TONELLO, relatore. La Commissione non accetta neppure questa parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Castelli, e si riferisce a questo riguardo alla obbiezione che fu fatta da lui stesso, in quanto che succede non raramente che i debiti sono pagati in anticipazione, ed in allora è evidente che si farebbe frode alla legge, che si sottrarrebbe una parte della materia imponibile.

Ciò basta per dimostrare che questa parte dell'emendamento non può essere accettata.

PRESIDENTE. Domando se questo sotto-emendamento appoggiato.

(È appoggiato.)

DUCHOQUE, commissario regio. Non accetto quest'emendamento per le ragioni addotte dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il sotto-emendamento del deputato Castelli.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'alinea come venne emendato dalla Commissione.

TONELLO, relatore. Proporrei solo che fossero tolte le parole: *dei pubblici uffiziali*. Quando si dice: *autenticata*, è tutto detto.

PRESIDENTE. Leggo l'alinea come venne emendato dalla Commissione:

« Perchè abbia luogo la deduzione è necessario che l'erede produca i titoli dei debiti in originale o in copia autenticata, e presenti contemporaneamente una dichiarazione firmata da lui e dai creditori o loro aventi causa, e vista per legalizzazione delle firme da un notaio o dal giudice o sindaco locale, colla quale dichiarazione si attesti che il debito sussisteva ancora tutto o in parte al tempo dell'apertura della successione. Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore, a permettergli che a sue spese ne sia fatta copia autentica, e ad emettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che deve essere dedotto dall'asse ereditario sotto pena dei danni. »

Chi l'approva, sorga.

(Dopo prova e controprova, è ammesso.)

All'alinea che segue, il deputato De Luca propone questo emendamento, cioè: « Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione, l'erede sarà tenuto al pagamento, » ecc., sino alle parole *il Codice penale*; e vorrebbe che dopo si soggiungessero queste altre parole: « Verificandosi, dopo la dichiarazione, l'esistenza d'altri debiti e pesi a carico dell'eredità del defunto, l'erede potrà ottenere la rispettiva maggiore deduzione di tassa, dietro l'esibizione degli atti legali, donde risulti l'esistenza dei debiti e de' pesi che all'epoca della prima dichiarazione erano ignorati. »

Mi parrebbe che, in corrispondenza a ciò che si fece sull'emendamento, proposto dal deputato Castellano, quest'aggiunta dovesse essere rimandata allora quando si tratterà dell'articolo 82, al quale si riferisce.

Acconsente il deputato De Luca?

DE LUCA. Sì, acconsento.

PRESIDENTE. Ne terremo conto all'articolo 82.

Non essendovi altro emendamento. . . .

MINERVINI. Domando la parola per una soppressione al penultimo alinea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Propongo la soppressione delle ultime parole del penultimo alinea, il quale dice: « Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione, i firmatarii della medesima saranno tenuti solidariamente al pagamento d'una pena pecuniaria, eguale al triplo della tassa, che colla dichiarazione infedele si tentò di defraudare, salva inoltre l'applicazione delle altre penalità portate dal Codice penale. »

Le ragioni di questa mia proposta sono semplici molto.

Non può la Camera e non posso conseguentemente anch'io ritenere che la nostra proprietà sia una concessione della finanza, come diceva il commissario regio. La proprietà è la sintesi dell'industria, del commercio, delle arti, della intelligenza di tutta la vita. Non la concede a noi altri che il nostro costante buon volere. Se cironderemo la proprietà di

tante spine, si corre il pericolo d'inaridire le sorgenti dell'umano movimento che rannoda provvidenzialmente la generazione presente alle future. Il Governo adunque non concede, perocchè la proprietà è del cittadino. Il sistema di crederci il Governo, che impone o vuole tasse, un *concedente*, non è da ritenere.

Questo sistema era il sistema dell'Austria, che diceva che il Re ci dava un patrimonio. Per noi la nostra proprietà è cosa nostra. Quando la finanza vuol mettere un balzello, siamo noi che facciamo una concessione alla patria, perchè dobbiamo sostenerne i pesi.

Dunque, se il principio è inverso, quando si è già pagato il triplo della tassa, che cosa ci entra la penalità? Ed ecco il perchè io ho trovato in tutta questa legge capovolto il principio dirigente. La finanza crede che tutto ciò che commina sia una penalità, perchè il principio è a rovescio; invece non è che una nostra concessione; perchè la finanza non possa essere menomata, si mette il diritto della tassa; ma non che per l'infedeltà di una dichiarazione ne possa venire una penalità, che ciò possa condurre ad una Corte criminale.

Quindi io propongo la soppressione di quell'inciso: *salva inoltre l'applicazione, ecc.*

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Io ho chiesta la parola per oppormi alla soppressione proposta dall'onorevole Minervini.

Ogniquale volta avviene una frode per una falsa dichiarazione, noi dobbiamo nella medesima riconoscere due fatti distinti: l'uno è il danno che si reca alla finanza, l'altro è il delitto di falsità. Or bene, non potendosi confondere questi due fatti, ragion vuole che si lasci il triplo della tassa come penalità della frode fatta in danno del pubblico tesoro...

MINERVINI. Chiedo di parlare.

SANGUINETTI.... e ragion vuole che si lascino intatte le disposizioni del Codice penale per punire l'alta immoralità che esiste sempre ogni volta che od un pubblico funzionario oppure un cittadino qualunque commette un atto di falsità.

Per me, io credo che, quand'anche si sopprimesse quest'ultimo alinea, non ne verrebbero infirmate le disposizioni del Codice penale, perchè quelle stanno indipendentemente dalle leggi di finanza: ma, giacchè questa superfluità, per dir così, non varia, mi oppongo a che si tolga, poichè, togliendola per le ragioni addotte dall'onorevole Minervini, noi verremmo, per così dire, con questa legge, con questa concessione, ad offendere un supremo principio di moralità, il quale non ci permette in nessun modo e in nessuna circostanza di giustificare il delitto di falsità.

Spero perciò che la proposta dell'onorevole Minervini non sarà accettata.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Anche a me parè che questo inciso debba essere mantenuto. Inclino a credere che la sua eliminazione non produrrebbe effetto pregiudicevole all'azione pubblica in caso di falsità: però il dubbio potrebbe nascere che la frode in questo caso si riguardasse come solamente dannosa alle finanze e non violatrice della pubblica giustizia. Quindi io ritengo non esser male che questo dubbio sia con certezza eliminato.

Una parola in risposta all'onorevole Minervini, il quale mi opponeva di aver riguardato la finanza come concedente o creatrice della proprietà privata. Davvero non è nelle mie convinzioni questa teoria, comunque possa essere stata sostenuta da alcuni pubblicisti oggimai fuori di moda. Sento bene che la proprietà ha origine ben diversa, più sublime, e, direi, più necessaria, che non da una legge positiva. Dunque non

questo ho detto, ma bensì che appena la legge stabilisce doversi sottoporre a tassa la trasmissione della proprietà, quando si concede che una parte di questa proprietà si sottragga alla tassa, mediante la deduzione dei debiti che gravano una eredità, è necessario che la esistenza di questi debiti sia provata.

Io, o signori, non credo si possa far distinzione tra concedenti e concessionari in materia di legislazione. Non conosco in un Governo nazionale concessionari e concedenti; voi, o signori, date a voi stessi, voi regolate i diritti di voi medesimi.

MINERVINI. Mi piace anzitutto di essere d'accordo, dopo questa spiegazione, coi principii del regio commissario; conseguentemente dopo questa dichiarazione modifico quel concetto che mi aveva fatto un'impressione molto grave.

Lo ringrazio di questa dichiarazione.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Ed io egualmente ringrazio l'onorevole Minervini.

MINERVINI. In quanto poi all'onorevole preopinante Sanguinetti prego di marcare che la mia proposizione merita la vostra particolare attenzione; imperciocchè non io sorgerò mai a difendere un principio d'immoralità, e se il signor Sanguinetti è caldo apprezzatore della moralità, io lo sono più di lui e cento volte più di lui. (*Rumori e interruzioni*)

PRESIDENTE. Della moralità siamo noi tutti egualmente sacerdoti e custodi. (*Bravo!*)

MINERVINI. Comprendo la correzione e l'accetto.

Dunque d'accordo che in questione di moralità siamo emuli fra noi tutti.

Nel campo della scienza, ora, o signori, non è vero che ogni falso costituisca un reato punibile dalla legge penale.

Io prego di marcare che il falso che viene da una legge posteriore alla legge penale dovrebbe essere definito.

Infatti noi abbiamo la falsità nei semplici certificati, la falsità nelle scritture private, la falsità nei passaporti, la falsità nei titoli autentici. Ora, potreste voi per un fatto nuovo, contemplato dalla legge penale, fare imperare una legge di tassa provvisoria? Signori, l'amministrazione della giustizia penale è un'amministrazione di mali, *necessari* per evitarne dei maggiori, ma sempre *mali*: ed in conseguenza non occorre, non si deve, e quindi non deve potersi comminare un male come dieci, quando è bastevole adoperarne altro come due. Che si frauderebbe nel caso? Una parte della tassa: ebbene, la pena di pagarla *tre volte* vi pare una cosa da nulla, perchè si avesse ad impicciarne la giustizia penale? Ci ha poi grande differenza dai fatti per sé pravi, e quelli che sono punibili, perchè vietati. Non circondiamo un sacrificio del proprio utile al bene pubblico con colori odiosi e senza ragione di adoperarli.

Ora, per uno il quale abbia tentato di non pagare intieramente la tassa; che, sedotto dall'utile, abbia cercato di defraudare l'erario, non troverete voi una pena pecuniaria che valga a punire una falsità di questo genere? Certamente che sì. Sottoponetelo al pagamento di una quota di tassa duplice, triplice di quella a cui, se rettamente avesse agito, avrebbe dovuto sottostare; non trovo infatti perchè tutte le pene abbiano a ricercarsi sempre negli articoli del Codice penale, non trovo che tutte le pene debbano essere somministrate in tal modo. Qui si tratta, è vero, di un'immoralità, di una falsa dichiarazione; ma notate, o signori, che riguardando una legge finanziaria, una legge d'imposta, basterebbe, a mio avviso, a punirla, il grave peso di una triplice tassa. Le leggi d'imposta, già odiose per sé stesse, non bisogna renderle più odiose ancora con simili mezzi; è d'uopo invece di farle

parere più miti e più sopportabili, valendosi nel tempo stesso dei mezzi opportuni perchè non ne venga danneggiato l'era-rio pubblico, per cui beneficio sono queste leggi votate; e la pena pecuniaria è, secondo me, quella che deve adottarsi a tal uopo.

Aggiungo di più: come definireste nel Codice penale questa specie di reato? una falsa dichiarazione di questa natura? Qual grado di pena le sarà applicabile? Perchè un individuo vuol liberarsi dal pagare qualche centesimo, qualche lira di più, lo manderete ai ferri? Questo, se non ingiustizia, mi parrebbe almeno eccesso di pena. E per ultimo, quand'anche la legge penale si volesse far imperare, imperando ella da sè, perchè vogliamo noi enunciare ancora? O questa penalità è contemplata dal Codice, e allora perchè vorremo noi punire come dieci quello che lo dovrebbe essere come uno? O non è contemplata, e allora nulla giova il farne menzione.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini propone che all'alinea 8 si tolga l'ultimo inciso, il quale dice: « salva inoltre la applicazione delle altre penalità portate dal Codice penale. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'alinea.

PIROLI. Alla parola *infedeltà* sostituirei la parola *falsità*, che risponde meglio all'idea di penalità che è soggiunta nella clausola finale di questa disposizione.

PRESIDENTE. Il deputato Piroli propone di sostituire alla parola *infedeltà* la parola *falsità*. In seguito, naturalmente, dove si dice: *che colla dichiarazione infedele*, si dovrebbe dire: *che colla falsa dichiarazione*.

La Commissione accetta questa variazione?

TONELLO, relatore. La Commissione mantiene la parola *infedeltà*, che pare molto più propria.

PIROLI. Darò ragione del cambiamento che propongo.

Io credo che la parola *falsità* sia più in armonia colle disposizioni del Codice penale.

Se si venisse a disputare davanti un tribunale di *infedeltà* di dichiarazione, si opporrebbe che non basta una dichiarazione *infedele*, ma che ci vuole un *falso*. Almeno vi sarebbero dei dubbi, che conviene evitare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Io non sono ben chiaro, sul momento, che, sempre quando una dichiarazione non sia esatta nei termini della legge fiscale, costituisca per ciò un fatto punibile secondo il Codice penale.

Non escludo poter avvenire che vi sia una dichiarazione non vera per la necessità della legge fiscale, che pure non sia falsa secondo la legge penale, e quindi non vorrei che si ritenesse che per applicare il triplo della multa fosse necessario provare la falsità.

Non so se ho spiegato il concetto mio. (Sì! sì!) Se vogliamo introdurre la parola *falsità*, credo che bisognerà anche introdurre un'altra per i casi nei quali non sia *falsità*, ma vi possa essere una dichiarazione che porti l'applicazione della sanzione della legge di finanza, indipendentemente dalla sanzione penale per il caso della falsità.

PIROLI. Allora modificherei la proposta in questo senso: « salvo inoltre, nei casi di falsità, l'applicazione delle pene portate dal Codice penale. »

TONELLO, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Essendo questa modificazione anche accettata dalla Giunta, la pongo ai voti. Il paragrafo rimarrebbe così concepito:

« Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione, i firmatarii della

medesima saranno tenuti solidariamente al pagamento d'una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa, che colla dichiarazione infedele si tentò di defraudare, salva inoltre, nel caso di falsa dichiarazione, l'applicazione delle altre penalità portate dal Codice penale. »

DUCHOQUÉ, regio commissario. Faccio osservare che forse sarebbe meglio dire: *nei congrui casi*. Perchè noi abbiamo diversi Codici penali, alcuni dei quali hanno il titolo di falso definito in un modo diverso dagli altri. In alcuni Codici si parla di frodi con certi caratteri speciali, in altri si parla di falso. Qui è chiaro che noi vogliamo eliminare, per quanto è possibile, il pericolo che quest'articolo fondi una interpretazione esclusiva dell'applicazione del Codice penale al caso dell'infedeltà. Quindi vorrei una parola più elastica, la quale, senza aggravare l'importanza giuridica dell'articolo, togliesse i pericoli che possono venire da una enunciativa che non è comune ai diversi Codici dello Stato.

MOSCA. Io ho votato l'emendamento soppressivo proposto dal deputato Minervini, perchè era, come lui, d'opinione che queste parole con cui si termina l'alinea non sono necessarie, perchè il medesimo debba produrre l'effetto che è in mira sia del Governo, sia della Commissione.

La Camera ha pensato diversamente; ma la proposta dell'onorevole Piroli e le dichiarazioni del commissario regio, credo io, hanno posto la Camera sulla vera strada per interpretare il vero valore di questa questione.

È indubitato che una violazione delle leggi di finanza può anche essere non altro che una semplice violazione di legge finanziaria, e punita colla particolare sanzione che la legge di finanza stessa porta a sua guarentigia; ma può ancora avvenire che l'infrazione delle leggi di finanza sia fatta in alcuno dei modi previsti dal Codice penale.

Ora, il principio adottato in tutte le legislazioni finanziarie è questo: che la sanzione particolare che deve guarentire la legge di finanza non deroga alla sanzione generale statuita dal Codice penale per reati comuni, in quanto la violazione della legge di finanza sia stata fatta con uno dei modi appunto da esso previsti.

Io credo quindi che, per esprimere più convenientemente il concetto intorno al quale mi parvero affaticarsi e l'onorevole Piroli ed il commissario regio, si potrebbe dire: « senza pregiudizio degli effetti del Codice penale, nei casi da esso previsti. »

PIROLI. Io accetterei la dizione proposta dal regio commissario.

PRESIDENTE. Il commissario regio propone che sia detto: « salva inoltre, nei congrui casi, l'applicazione delle altre penalità portate dal Codice penale. »

Il deputato Mosca chiede invece che si dica: « senza pregiudizio degli effetti del Codice penale, nei casi da esso previsti. »

Domando se il sotto-emendamento del deputato Mosca sia appoggiato.

(È appoggiato.)

DUCHOQUÉ, commissario regio. Io ritiro il mio emendamento ed accetto quello del deputato Mosca, perchè mi sembra più esatto.

PRESIDENTE. La Commissione ed il deputato Piroli accettano?

TONELLO, relatore. La Commissione acconsente.

PIROLI. Anch'io accetto.

PRESIDENTE. Leggo l'alinea:

« Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione, i sottoscrittori della medesima saranno tenuti solidariamente al pagamento

d'una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa che colla dichiarazione infedele si tentò di defraudare, senza pregiudizio degli effetti del Codice penale, nei casi da esso previsti. »

Metto ai voti quest'alinea così modificato.

(È approvato.)

« Saranno pure dedotti dall'asse ereditario i debiti commerciali, quando l'esistenza dei medesimi sia giustificata colla produzione dei libri di commercio, tenuti nelle forme stabilite dalle leggi commerciali. »

Pongo ai voti questo ultimo periodo del paragrafo 10.

(È approvato.)

« 11. Per l'usufrutto od uso trasmesso a titolo gratuito. — Dalla metà dell'intero valore della cosa.

MAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MAZZA. Questo numero 11 dell'articolo 18 stabilisce che le basi a seguirsi nella valutazione per l'usufrutto, od uso trasmesso a titolo gratuito di beni mobili, si desumano dalla valutazione del valore intero della cosa, prendendone la metà.

Questa base non può essere più giusta, quando si tratta di usufrutto a tempo indeterminato o non minore di dieci anni. Tutti sanno come la piena proprietà risulti dalla nuda proprietà per una parte, e dall'usufrutto per l'altra. Quindi, quando si ritenga che la nuda proprietà debba essere sempre calcolata per la metà del valore della piena proprietà, è giusto che il valore dell'usufrutto si desuma dalla metà, quando esso sia superiore a dieci anni o sia a tempo indeterminato. Ma il caso è assai diverso, quando l'usufrutto è minore di questi dieci anni; allora calcolare l'usufrutto per la metà, è calcolarlo troppo più che non convenga.

Se, per esempio, l'usufrutto sia per due, tre, quattro anni, egli è chiaro che calcolarlo nella metà della piena proprietà, sarebbe un aggravare soverchiamente e senza giustizia i contribuenti.

La legge sarda del 1854, all'articolo 8, teneva conto di queste verità; e stabiliva che l'usufrutto, o a tempo indeterminato, o non minore di dieci anni, sarà calcolato alla metà del valore della piena proprietà; ma, se l'usufrutto è limitato a tempo minore di dieci anni, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà, quanti saranno gli anni della sua durata.

La Commissione ha seguito lo stesso sistema nell'articolo prossimo, laddove si tratta della trasmissione della proprietà e dell'usufrutto de' beni immobili. In effetto, la proposta legge, al numero 8 dell'articolo 19, dove è assegnata la base di valutazione per la trasmissione dell'usufrutto, sia tra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte, questa base si pone al decuplo dell'annuo valore locativo dei beni da determinarsi giusta i precedenti numeri 5 e 7.

E poi nel secondo alinea stabilisce:

« Qualora per altro il titolo del trasferimento gratuito limitasse l'usufrutto ad un tempo minore di dieci anni, l'usufrutto sarà valutato, moltiplicando l'annuo valore locativo dei beni, per il numero d'anni della durata dell'usufrutto. »

La base seguita per la valutazione in caso di trasmissione dei beni immobili, deve, per mio avviso, seguirsi pure per la trasmissione dei beni mobili, e quindi propongo, in conformità di queste osservazioni, il seguente emendamento.

Al numero 11 si riterrebbero le parole: *del valore intero della cosa, prendendone la metà*, e si aggiungerebbero le seguenti: *se l'usufrutto è a tempo indeterminato o non minore di 10 anni*; poi a capo: *Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di 10 anni, sarà valutato a tanti ventesimi*

della piena proprietà, quanti saranno gli anni della sua durata.

Sono queste le espressioni testuali dell'articolo 8 della citata legge sarda sul registro del 1854; ed io reputo che, per le ragioni addotte, la Commissione vorrà accettare la mia proposta.

DUCHOQUÉ, commissario regio. La ragione della differenza tenuta dall'attuale disegno di legge rispetto ai mobili ed agli immobili, dei quali si abbia usufrutto, è questa che i mobili coll'usufrutto si consumano tanto da non ritenersi in generale che la loro durata e la loro conservazione oltrepassi un lungo corso d'anni. Onde la legge si è contentata di tenere un termine inalterabilmente fisso senza entrare nelle difficoltà che si sarebbero incontrate tenendo un sistema diverso. Aggiungo che i contribuenti sarebbero messi in grandissime difficoltà se la legge rispetto all'usufrutto dei mobili volesse procedere con soverchia esattezza. Rammentiamoci che nell'economia della legge, per stabilire il valore degli immobili, quando sono trasmessi per titolo gratuito, si tien conto della loro rendita locativa, vera o presunta.

Quanto ai mobili, la legge è larghissima, si contenta della denunzia, non esige nessuna indagine intorno alla rendita del mobile, intorno al prezzo del suo godimento.

Se la legge nel caso d'usufrutto avesse tenuto il sistema che vorrebbe l'onorevole preopinante, avrebbe dovuto esser logica ed ammettere che, per stabilire il valore dell'usufrutto di un mobile, dovesse farsi l'indagine dell'importanza di questo mobile, attribuendo un prezzo al suo godimento.

Ora, quando la legge si è contentata della dichiarazione della parte, meno il caso della mobiglia, per ragioni speciali, di che ora è inutile parlare, non poteva, contraddicendo a sé stessa, e mentre usava tanta larghezza nei casi di trasmissione della proprietà dei mobili, imporsi l'obbligo di procedere con rigorosa esattezza nel caso più speciale della trasmissione dell'usufrutto.

PRESIDENTE. Il deputato Mazza propone quest'emendamento al paragrafo 11: « Dalla metà dell'intero valore della cosa, se l'usufrutto è a tempo indeterminato, o non minore di dieci anni.

« Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di dieci anni, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà, quanti saranno gli anni di sua durata. »

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

MOSCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MOSCA. Questo paragrafo 11 mi fa nascere un dubbio gravissimo. Qui si stabilisce in generale che la base dell'imposta debba essere l'intero valore della cosa, ridotto però alla metà; ma, nel caso di divisione di proprietà, quale sarà l'intero valore della cosa? In questo caso non potrebbe essere che quello di cui viene concesso l'usufrutto; quindi, nel caso di utile dominio, deve essere il valore dell'utile dominio stesso, e non il valore dell'intero fondo, come se fosse di libero allodio...

TONELLO, relatore. Osservo all'onorevole Mosca che qui parliamo di mobili.

MOSCA. Allora non ho più nulla a dire.

MAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Mazza ha facoltà di parlare.

MAZZA. Si è precisamente per l'analogia che passa fra la trasmissione dei beni mobili e di quelli immobili che io mi sono indotto alla mia proposta.

Bisogna che il contribuente paghi la tassa che deve: non di più, non di meno. L'usufrutto si calcola alla metà della piena proprietà quando è a tempo indeterminato o quando non è minore di dieci anni; ma calcolarlo pure alla metà quando è minore di dieci anni, sarebbe un gravare oltre il giusto il contribuente.

Voi fate questa distinzione quando si tratta della trasmissione dell'usufrutto dei beni immobili, perchè dunque non farla parimente per quella dei beni mobili?

Ma, dice l'onorevole regio commissario, i mobili si logorano, si consumano, quindi il valore del loro usufrutto è maggiore che per gli immobili. E sia pure, io rispondo: ma quando voi calcolate il loro usufrutto, voi non potrete mai calcolarlo per certo alla stessa misura per due, tre, quattro anni, ad esempio, come per dieci, quindici, diciotto anni. Se voi lo calcolate a questo modo, evidentemente gli assegnate un valore che è superiore di molto al valore che si tratta di fissare. Ed io non credo che si possa fare questa ingiustizia al contribuente.

E ciò è tanto vero che, ripeto, la legge attuale delle antiche provincie sul registro stabiliva precisamente siffatta differenza, e non faceva divario a tal riguardo tra beni mobili e beni immobili.

Perchè il non tener conto di tal divario può per avventura fruttare qualche soldo di più all'erario, dovremo noi commettere un atto evidentemente ingiusto? No certamente; facciamo la proporzione giusta; diciamo: la piena proprietà ha due parti, la nuda proprietà e l'usufrutto; queste due parti si calcolano ciascuna nella metà. Ma quando l'usufrutto è minore di dieci anni non può assolutamente calcolarsi che in tanti ventesimi della proprietà piena quanti sono gli anni di sua durata; giacchè, altrimenti procedendo, daremmo alla nuda proprietà un valore di molto minore di quel che realmente si abbia, all'usufrutto un valore di gran maggiore.

Adoperiamo adunque la stessa misura per le due specie di trasmissioni. La finanza avrà tutto ciò che le spetta, e il contribuente anch'egli il suo.

Seguiamo in questo le norme stabilite per le antiche provincie dalla legge del 1834, poichè io non credo che le mie ragioni siano state punto infirmate dai ragionamenti opposti dall'onorevole regio commissario.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola.

Mi dorrebbe che l'improvviso non mi facesse essere nel vero. La questione è sottile e non vorrei abusare del tempo prezioso della Camera; ma pare a me che l'ammettere o non ammettere per la valutazione dell'usufrutto dei mobili la metà del loro prezzo anco quando l'usufrutto sia per un tempo minore di dieci anni, si connetta strettamente col modo di valutazione dei medesimi, differente dalla valutazione degli immobili.

Si vorrebbe che alla trasmissione dell'usufrutto dei mobili si applicasse la stessa teoria che il progetto (imitando in questo il sistema francese) ha tenuto quanto alla trasmissione dell'usufrutto degli immobili.

Ma, signori, perchè il progetto ha ritenuto che quando l'usufrutto dell'immobile è per un tempo inferiore a dieci anni si debba non più ritenere come subbietto di tassa la metà del valore dell'immobile, ma tanto di meno quanti sono gli anni al di sotto dei dieci? Perchè si è ritenuto che il fruttato per venti anni dall'immobile rappresenti il valore del medesimo.

Ora, come per togliere la legge fiscale dalle incertezze e dalla variabilità della tassa in materia d'usufrutto si è ritenuto che l'usufrutto a tempo indeterminato si presume du-

rare dieci anni, così come dieci anni sono la metà di venti, ne avviene che il valore da attribuirsi all'usufrutto è la metà della piena proprietà. E ciò corre tanto per gli immobili come per i mobili. Ma come, per altro, rispetto ai mobili non si è ritenuta la valutazione in ragione di una rendita dei medesimi, non era il caso perciò di applicare la teoria seguita per la trasmissione dell'usufrutto degli immobili alla trasmissione dell'usufrutto dei mobili.

Non è questione qui che la finanza riceva più o meno, signori, perchè la finanza è perfettamente in questo disinteressata; la finanza, nei casi che io riguardo come ordinari di trasmissione separata di proprietà e d'usufrutto, quel meno che ricevesse dall'usufruttuario lo riceverebbe da chi acquistò la nuda proprietà. E perchè si è ritenuto che non si dovesse basare la tassabilità della trasmissione dell'usufrutto dei mobili sulla valutazione del godimento dei medesimi? Perchè il godimento dei mobili è di difficile valutazione; più spesso il godimento dei mobili è così sfuggibile che mal si riduce a cifre; la legge ha voluto non essere vessatrice, ha voluto che l'amministrazione non vada indagando sull'esistenza o non esistenza dei mobili, e molto meno sulla loro maggiore o minore importanza desunta dal prezzo difficilmente accertabile del loro godimento; quindi la legge doveva essere conseguente. Non facendo base della valutazione dei mobili la loro rendita, non poteva, quando si trattava della trasmissione dei mobili per usufrutto, troppo rigorosamente tener dietro alla misura degli anni del loro godimento, al disotto di quel termine che aveva fissato per determinare il subbietto tassabile.

Ma poi la ragione più decisiva mi pare questa: i mobili si consumano.

MAZZA. Domando la parola.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Non si può ritenere che per essi si debba seguire sempre quella teoria, che è certa per gli stabili. Per gli stabili è ritenuto che in 20 anni il fruttato loro corrisponde al prezzo dei medesimi. Ora io domando se ciò è sostenibile rispetto ai mobili, domando se questa presunzione può, rispetto ai mobili, stabilirsi. Io credo che no, perchè noi non conosciamo, nè vogliamo fare indagini per conoscere se e quanto il godimento dei mobili possa valutarsi. Aggiungo che quando noi ci spingessimo a queste indagini, non potremmo ritenere la stessa misura per i mobili e per gli immobili; perchè, se dopo dieci anni, questa almeno è la presunzione, se dopo dieci anni l'immobile è dello stesso valore che era dieci anni prima, perchè è dovere dell'usufruttuario di mantenerne la sostanza inviolata, rispetto ai mobili il principio astratto è il medesimo, ma in fatto col l'usufrutto si deteriorano tanto, che non si può ritenere che si venga allo stesso effetto come per gli immobili.

MAZZA. Chiederei di parlare, non ostante sia la terza volta.

PRESIDENTE. Parli.

MAZZA. Dirò poche parole in risposta alle ultime osservazioni fatte dal regio commissario. Egli dice che la somma ragione di mantenere la sua proposta, la ragione, davanti alla quale non c'è più replica, è questa: che c'è una differenza capitale tra i beni immobili ed i beni mobili, e consiste in ciò, che coll'andar del tempo i mobili si logorano, e che l'amministrazione non ha a far ricerche minute per calcolare il maggiore o minore logoramento dei beni mobili medesimi.

Io domando solo al regio commissario che mi risponda, se questo logoramento dei beni mobili, in 10, in 15, in 20 anni, sarà uguale a quello che gli stessi beni avranno sofferto in 2,

4, 6 anni. Egli mi risponderà no, per certo. Ebbene, la proposta che io presento è appunto diretta a sopprimere la capitale differenza che passa fra le due sorta di consumo e di logoramento. Il suo sistema le confonde senza ragione.

Ripeto: non dipartiamoci dalla regola generale, secondo la quale si assegna la metà della proprietà piena per l'usufrutto, ecceduti i dieci anni; si assegna l'altra metà alla proprietà nuda; si calcola infine al vero suo valore, cioè a tanti ventesimi quanti sono gli anni di sua durata, l'usufrutto dei beni mobili inferiore agli anni dieci. Non avvi motivo, ne son convinto, per dipartirci da questa giusta misura. *(Ai voti! ai voti!)*

DUCHOQUÉ, commissario regio. Una semplicissima osservazione, signori, per giustificare il progetto di legge, e mi tacio subito.

Era difficile stabilire in quanti anni più o meno si deteriora un mobile. Era certo che in dieci anni un immobile non solamente non si deteriora, ma ritorna al proprietario come era prima dei dieci anni.

Ora, se noi volessimo impegnarci in una estimazione di consumo sui mobili in un modo perfettamente esatto, bisognerebbe distinguere mobili da mobili, perchè ve ne sono alcuni che in due o tre anni si consumano affatto, e ve ne sono altri che dopo dieci anni hanno ricevuto piccolissima deteriorazione. È per questo che la legge ha voluto stabilire una regola comune, nella quale rimanessero incluse le possibili diversità.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Mazza, che consiste nell'aggiungere alle ultime parole del paragrafo 11 le seguenti: « se l'usufrutto è a tempo indeterminato o non minore di dieci anni.

« Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di dieci anni, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà, quanti saranno gli anni della sua durata. »

(Non è approvato.)

Ora pongo ai voti il paragrafo undecimo:

« Per l'usufrutto od uso trasmesso a titolo gratuito. — Dalla metà dell'intero valore della cosa. »

CRISPI. Non siamo in numero.

DE BLASIS. Si facciano chiamare quelli che sono nelle altre sale.

PRESIDENTE. Non si può parlare durante la prova.

Ora i segretari stanno contando se siamo in numero.

(Segue la numerazione)

La Camera non è in numero; si procederà all'appello nominale, ed il nome degli assenti sarà stampato nel foglio ufficiale. *(Segni di approvazione generale)*

Debbo ricordare alla Camera che ieri sera sul finire della tornata il ministro per le finanze ha presentato una proposta di legge di estrema urgenza, ed è quella che riguarda la facoltà provvisoria di riscuotere le entrate e di pagare le spese dello Stato durante il primo trimestre del 1862.

Non fu possibile che questo progetto venisse distribuito stamane, perchè la relazione ministeriale di questo schema di legge non venne presentata se non che oggi alle undici antimeridiane, ma venne subito stampata e distribuita or ora ai signori deputati.

Siccome sarebbe indispensabile, a quanto pare, che la discussione di questo disegno di legge avesse luogo domani, io pregherei la Camera a voler questa sera radunarsi per quest'uopo negli uffici.

Voci. Sì! sì!

CRISPI. È contro il regolamento. . .

PRESIDENTE. Non è contro il regolamento; non ci è al-

cun articolo del regolamento che stabilisca un termine tra la presentazione del progetto e la trasmissione agli uffici. Che anzi, se fosse possibile, la presentazione e la trasmissione dovrebbero effettuarsi simultaneamente.

CRISPI. Poichè ella ha parlato, mi permetta un'osservazione.

PRESIDENTE. Parli.

CRISPI. Secondo il regolamento, un progetto di legge, per venir discusso dalla Camera, bisogna che sia distribuito ai deputati ventiquattro ore prima.

PRESIDENTE. Altra cosa è la presentazione del progetto alla Camera e la sua trasmissione agli uffici, per la quale non è prescritto alcun tempo; altra cosa è la distribuzione della relazione, e la discussione nella Camera, per la quale il regolamento stabilisce ventiquattr'ore d'intervallo.

Se poi la Camera vorrà in questa parte declinare dal regolamento, essa ne ha la facoltà, come sempre; ma intanto dico che, quanto alla trasmissione agli uffici, può essere fatta *hic et nunc*, senza bisogno di alcuna interruzione. . .

CRISPI. Per quanto si riferisce alla pronta riunione dei deputati negli uffici, il signor presidente ha ragione; ma, quanto alla discussione nella Camera, non si può fare se non ventiquattro ore dopo la presentazione della relazione.

PRESIDENTE. Io parlavo della trasmissione agli uffici, e non della discussione nella Camera.

Quindi avverto la Camera che a coloro che non sono qui presenti saranno distribuiti gli avvisi per la convocazione negli uffici per questa sera alle ore 8.

Quanto poi al decidere se si possa discutere questa legge domani, io appunto, dovendo osservare il regolamento, non posso ora consultare la Camera al proposito quando non è in numero. Essa deciderà domani.

(Si procede all'appello nominale, e risultano assenti i signori):

Airenti — Amari — Andreucci — Anguissola (in congedo) — Ara — Arconati-Visconti — Arezzo — Atenolfi — Audinot — Avezzana — Balanti — Barracco — Bastogi — Beltrani Vito — Berardi Enrico — Bertani — Biancheri — Bianchi (in congedo) — Bixio — Boggio (in congedo) — Bonaccorsi — Borgatti — Boschi — Braico — Bravi — Brignone — Brofferio — Brunet — Bubani — Cairoli — Calvi — Camozzi (in congedo) — Carestrini — Cannavina — Capone — Cappelli — Capriolo — Carini — Carutti — Casaretto — Cassinis — Castagnola (in congedo) — Castellano — Castelli Demetrio — Castromediano — Cavour — Cepolla — Chiapusso — Cialdini — Cipriani — Cocco — Cognata — Colacchioni (in congedo) — Colocci — Colombani — Compagna — Conforti — Conti — Coppino — Cordova — Corleo (in congedo) — Correnti — Corsi — Costa Oronzio — Crea — Cucchiari — Cugia — D'Ancona — Deandreis — De Dominicis — Del Re Isidoro (in congedo) — De Peppo (in congedo) — Depretis — De Sanctis Giovanni — Devincenzi — Di Marco — Di Martino — Dino — Di Sonnaz — Fabricatore — Falconcini — Ferracciu — Ferrari — Finzi — Fiorenzi — Fraccacreta — Gallo — Gallucci — Garibaldi — Garofano — Genero — Giacchi (in congedo) — Giardina — Giunti — Govone (in congedo) — Grassi — Grattoni — Guerrazzi (in congedo) — Imbriani — Jacampo — Jacini — La Farina — La Marmora — La Masa — Lanza Ottavio — La Terza — Leo — Leonetti — Leopardi — Libertini — Lissoni (in congedo) — Longo — Maccabruni — Macciò — Magaldi — Maggi — Majorana Salvatore — Malmusi (in congedo) — Mancini — Mandoj-Albanese — Marchese — Marsico — Massola — Mattina — Mattei Felice — Mautino — Mayr — Mazza Gabriele —

TORNATA DEL 20 DICEMBRE

Maziotti — Melegari Luigi Amedeo — Mellana — Miceli — Minervino — Minghetti — Moffa — Mongenet — Monticelli — Morelli Donato — Moretti — Mosciaro — Muredda — Musolino — Napoletano — Negrotto-Cambiaso — Nicolucci (in congedo) — Nicotera — Nisco — Pace (in congedo) — Pallotta — Palomba (in congedo) — Pantaleoni (in congedo) — Parenti (in congedo) — Pasini (in congedo) — Paternostro — Pepoli Gioachino — Persano — Persico — Peruzzi — Pescetto — Pettinengo — Pica — Picone — Piraino — Piria — Pisani — Plutino — Polsinelli — Ranco — Ranieri — Rapallo — Rasponi — Rattazzi — Reccagni — Regnoli — Rendina — Ribotti — Ricasoli Bettino — Ricasoli Vincenzo — Robecchi (seniore) — Romano Liborio (in congedo) — Rorà — Ruggiero (in congedo) — Sacchero — Saffi — Salaris — Saliceti — Salvagnoli — Salvatore — Sanna-Sanna — Scalia — Scarabelli — Scialoia — Scrugli (in congedo) — Sergardi — Serra — Sgariglia — Silvani — Silvestrelli — Sinibaldi (in congedo) — Sirtori — Solaroli — Spinelli — Sprovieri — Stocco — Tasca — Tofano — Torelli — Tor-

nielli — Torre — Turrisi-Colonna (in congedo) — Ugoni — Vacca — Valenti — Varese — Vegezzi Zaverio — Vegezzi-Ruscalla G. — Verdi — Vergili — Vischi — Zambelli — Zupetta (in congedo).

Prego di nuovo i signori deputati di voler intervenire negli uffici questa sera alle ore otto per l'esame del disegno di legge del quale abbiamo parlato.

La seduta è sciolta alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

Modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario delle provincie napoletane.

Modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario delle provincie siciliane.

Seguito della discussione intorno al progetto di legge concernente la tassa di registro.

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Presentazione di un disegno di legge del deputato Plutino. — Congedi. — Lettera di risposta del presidente Rattazzi. — Proposta di aggiornamento del deputato Menichetti, combattuta dai deputati Crispi e Massari, e appoggiata dal deputato Ricciardi. — Si passa all'ordine del giorno. — Esposizione finanziaria fatta dal ministro Bastogi. — Relazione presentata e letta dal deputato Lanza Giovanni sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci 1862. — Si delibera una seduta per la sera. — Relazione sul disegno di legge per la costruzione di un carcere penitenziario presso Cagliari. — Il ministro continua l'esposizione finanziaria. — Domanda del deputato Luzi circa l'amministrazione provinciale nelle Marche, e risposta del ministro per i lavori pubblici. — Domande ed istanze dei deputati Crispi, Petruccelli e Mazza circa la discussione dei bilanci 1862 e 1863 — Risposta del ministro per le finanze, e sua presentazione di due disegni di legge per aumento del 10 per cento sui prezzi dei posti dei viaggiatori e merci a grande velocità, e per estensione della privativa del sale e dei tabacchi a tutto il regno. — Istanza del deputato Costa Antonio per discussione finanziaria — Risposta del ministro — Considerazioni del deputato Lanza — Si approva una proposta dei deputati Costa, Lanza, Toscanelli e Susani. — Proposizioni del deputato Massari intorno alle sedute della Camera — Si approvano le due prime — I deputati Chiaves e D'Ondes-Reggio combattono la terza, che non è approvata, e la quarta è ritirata. — Discussione generale del disegno di legge per attuazione dell'ordinamento giudiziario nelle provincie napoletane — Proposizione pregiudiziale del deputato Scocchera — Osservazioni del deputato D'Ondes-Reggio — Proposizione sospensiva del deputato Spaventa — Il ministro di grazia e giustizia fa alcune considerazioni e risposte — Spiegazioni del relatore Pisanelli.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

TENCA, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7705. Il gonfaloniere di Lucca trasmette una petizione alla quale aderirono la Giunta municipale e il Consiglio provinciale, diretta a ottenere che lo stabilimento dei bagni ivi esi-

stente venga dichiarato nazionale e mantenuto a carico dello Stato.

7706. Ventidue sacerdoti di Corleto, provincia di Basilicata, privi di ogni rendita ecclesiastica, domandano che si provveda alla loro sorte col far sì che la rendita di quella chiesa sia divisa egualmente fra tutti o in quell'altro modo che sembrerà migliore.

7707. Il municipio di Vasto, provincia di Abruzzo Citeriore,